

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00310/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2020, proposto da

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, sez. lavoro n. 257/2018 pubblicata il 5 luglio 2018 a definizione del procedimento avente R.G. 820/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 5 luglio 2018, n. 257, il Tribunale di Livorno-Sezione Lavoro dichiarava il diritto dei sigg. [] (oltre che del Sig. [], che non figura tra i ricorrenti del presente giudizio di ottemperanza), dipendenti a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione, Università a Ricerca, alla progressione professionale ed economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato secondo le medesime disposizioni normative e contrattuali previste per il personale di ruolo, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato concluso con l'Amministrazione resistente ed in misura proporzionale a ciascun anno di effettivo servizio, tenuto conto degli scatti stipendiali maturati *medio tempore* nonché del servizio svolto e condannava il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive e contributive, con accessori come per legge; veniva altresì disposta la condanna del M.I.U.R. a corrispondere alla sola Sig. [], a titolo di risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, una somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e salvo il divieto di cumulo.

La sentenza (successivamente passata in giudicato, come da attestazione del Cancelliere della Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno apposta in calce al provvedimento giurisdizionale) non era eseguita dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; i ricorrenti presentavano pertanto il presente ricorso per

ottemperanza, chiedendo alla Sezione di ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza 5 luglio 2018, n. 257 del Tribunale di Livorno-Sezione Lavoro e l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad *acta* e la concessione delle cd. penalità di mora *ex art.* 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con comparsa di pura forma.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'adempimento è regolarmente passata in giudicato (come da attestazione del Cancelliere della Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno apposta in calce alla sentenza).

Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell'art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell'A.G.O., attribuisce la competenza territoriale <<al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.>>.

Per quello che riguarda le somme da corrispondere in esecuzione della sentenza, la stessa risulta essere stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 9 agosto 2018 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall'art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

Il precetto e gli obblighi conformativi dell'attività di ricostruzione della carriera dei ricorrenti risultano poi sufficientemente chiari e precisi e non abbisognano di ulteriore precisazione da parte della Sezione.

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza 5 luglio 2018, n. 257 del Tribunale di Livorno-Sezione Lavoro, procedendo alle necessarie ricostruzioni di carriera e

corrispondendo ai ricorrenti le relative somme, se non già corrisposte, maggiorate degli accessori specificati nella decisione oggetto di ottemperanza.

Al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Livorno (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad *acta*, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all'art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l'orientamento giurisprudenziale dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato la possibilità di applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo <<anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614-*bis* c.p.c.>> (Cons. Stato, ad plen. 25 giugno 2014 n. 15; sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 24 gennaio 2013 n. 79; 27 giugno 2012 n. 1299).

In considerazione dell'ammontare della somma dovuta dall'Amministrazione intimata, la Sezione ritiene poi equo determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci/00), per giorno di ritardo; il giorno iniziale di decorrenza dell'obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell'integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell'insediamento del Commissario ad *acta* <<che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'amministrazione ogni margine di ulteriore intervento>> (in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dai ricorrenti e, per l'effetto:

ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di dare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, alla sentenza 5 luglio 2018, n. 257 del Tribunale di Livorno-Sezione Lavoro, secondo quanto indicato nella parte motiva della presente sentenza;

dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad *acta* individuato nel Prefetto di Livorno (o in un suo sostituto).

Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla corresponsione ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., della somma di € 10,00 (dieci/00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o di insediamento del Commissario ad *acta*, nominato con la presente sentenza.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Amministrazione intimata ed al Commissario ad *acta*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO